

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 OTTOBRE 2005, CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE’ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 1° AGOSTO 2006, RECANTE MISURE DI ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LA DEFINIZIONE DI «PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE» E I CRITERI TECNICI PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E PER L’ESENZIONE NEL CASO DI UN’ATTIVITÀ FINANZIARIA ESERCITATA IN MODO OCCASIONALE O SU SCALA MOLTO LIMITATA”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 e, in particolare, l’articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002 e, in particolare, l’articolo 1 e l’Allegato B;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante norme di attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 e, in particolare, gli articoli 22 e 23;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60CE;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data con il quale sono state avocate le attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delle politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia ;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

- a. "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- b. "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;
- c. "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private;
- d. "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
- e. "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005;
- f. "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
- g. "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- h. "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
- i. "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
- l. "TUB" indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- m. "TUF" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- n. "TULPS" indica il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- o. "TUV" indica il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico valutario;

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a. "amministrazioni interessate": le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati nell'articolo 12, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
- b. "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
- c. "autorità di vigilanza di settore": le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
- d. "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
- e. "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

- f. “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
- g. “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
- h. “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare;
- i. “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- l. “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento. Per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
- m. “persone politicamente esposte”: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;
- n. “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1. costituire società o altre persone giuridiche;
 2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
 3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
 4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
 5. esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
- o. “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;
- p. “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- q. “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

- r. “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;
- s. “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto.
- t. “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;
- u. “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 2

(Definizione di riciclaggio e finalità del decreto)

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
 - a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo.
3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
5. L’azione di prevenzione di cui al comma 4 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 3

(Principi generali)

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per

prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

2. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi da attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

3. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.

Art. 4

(Rapporti con il diritto comunitario)

1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva.

CAPO II

AUTORITÀ

Art. 5

(Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001 n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.

3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:

a. funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b. entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e

controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c. formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;

d. fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, ad eccezione dei commi 5, 6, 7 e 9, e l'articolo 13, ad eccezione del comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.

Art. 6

(Unità di informazione finanziaria)

1. Presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti del Governo e della Banca d'Italia. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità; il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.

5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF.

6. La UIF svolge le seguenti attività:

a. analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

b. riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;

- c. acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41;
 - d. riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40;
 - e. si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:
- a. svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
 - b. elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - c. può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale polizia valutaria, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le regole e i criteri per assicurare la collaborazione dell'UIF con le Unità di informazione finanziaria estere, con l'Autorità giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza di settore.

Art. 7

(Autorità di vigilanza di settore)

1. Le Autorità di vigilanza di settore sovrintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui al successivo articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei Revisori, sono vigilati dalla CONSOB.
2. Nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.

Art. 8

(Amministrazioni interessate, ordini professionali e forze di polizia)

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi nonché dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

2. Le forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.
3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:
 - a. la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - b. gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3;
 - c. i poteri di cui agli articoli 1, comma 4, e 1 bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.
5. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

Art. 9

(Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e forze di polizia)

1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tal fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale polizia valutaria, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure

con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.

6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione all'Autorità di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorità di vigilanza e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale o da altre disposizioni di legge.

9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.

CAPO III

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Art. 10

(Destinatari)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati nei successivi articoli 11, 12, 13 e 14.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:

- a. alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- b. alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- c. alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- d. alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

- e. alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1. commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7;
 2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
 3. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 4. commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
 5. esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS.;
- f. alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
- g. agli uffici della pubblica amministrazione.

Art. 11

(Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
 - a. le banche;
 - b. Poste italiane S.p.A.;
 - c. gli istituti di moneta elettronica;
 - d. le società di intermediazione mobiliare (SIM)
 - e. le società di gestione del risparmio (SGR);
 - f. le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - g. le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
 - h. gli agenti di cambio;
 - i. le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
 - l. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;
 - m. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
 - n. le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
 - o. la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:
 - a. le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
 - b. i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
 - c. i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB;
 - d. le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede legale all'estero.
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:
 - a. i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
 - b. gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1 lettera g);

c. i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

d. gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

4. I soggetti di cui al comma 1, lett. n), e comma 2, lett. d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto. Qualora la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione di misure equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore.

5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.

6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi, sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.

Art. 12

(Professionisti)

1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a. i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro.

b. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;

c. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) del presente comma;

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c), del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, del presente decreto non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Art. 13

(Revisori contabili)

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:

- a. le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
 - b. i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'art 12, comma 2.

Art. 14

(Altri soggetti)

1. Ai fini del presente decreto per “altri soggetti” si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
- a. recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
 - b. custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
 - c. trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
 - d. gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
 - e. offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - f. agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

TITOLO II DEGLI OBBLIGHI

CAPO I OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria)

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle

operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

- a. quando instaurano un rapporto continuativo;
 - b. quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate;
 - c. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - d. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
4. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

Art. 16

(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili)

1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:
- a. quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
 - b. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate;
 - c. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
 - d. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - e. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1.

Art. 17

(Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti)

1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei seguenti casi:
 - a. quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
 - b. quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate;
 - c. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - d. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Art. 18

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
 - a. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
 - b. identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
 - c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - d. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Art. 19

(Modalità di adempimento degli obblighi)

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
 - a. l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico al presente decreto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
 - b. l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
 - c. il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da

verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può modificare le disposizioni di cui al comma 1 ed emanarne di nuove in materia di documentazione identificativa.

3. In deroga al comma 1, lettera a), per le attività di assicurazione sulla vita la verifica dell'identità del contraente e/o beneficiario della polizza può avvenire dopo l'instaurazione del rapporto continuativo. In questo caso la verifica ha luogo all'atto del pagamento, o anteriormente a esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppure prima di esso.

Art. 20

(Approccio basato sul rischio)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato a tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a. con riferimento al cliente:

1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza del cliente o della controparte;

b. con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2. modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. ammontare;
4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Art. 21

(Obblighi del cliente)

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Art. 22
(Modalità)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.

Art. 23
(Obbligo di astensione)

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del titolo II, capo III del presente decreto.

2. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

4. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Art. 24
(Case da gioco)

1. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo superiore a 1.500 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate.

2. Sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative:

- a. ai dati identificativi;
- b. alla data dell'operazione;
- c. al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.

3. L'identificazione dei clienti può non essere rinnovata qualora questi siano identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati.

4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, lettera e) procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione

previsti dal presente decreto. A tal fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:

- a. ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
- b. alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
- c. al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
- d. all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

SEZIONE II

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 25

(Obblighi semplificati)

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente è:
 - a. uno dei soggetti indicati all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere b) e c);
 - b. un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
 - c. un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della Pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:
 - a. contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
 - b. forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
 - c. regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
 - d. moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda

150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1000 euro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento CE 1781/2006;

e. qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lett. b) della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 26.

Art. 26

(Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.

Art. 27

(Esclusioni)

1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.

SEZIONE III

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 28

(Obblighi rafforzati)

1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.

i. 2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate, a titolo esemplificativo:

a. accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b. adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;

c. assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- a. qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
 - b. per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
 - c. per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - d. per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:
- a. raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
 - b. valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;
 - c. ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di suo incaricato prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
 - d. definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
 - e. assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:
- a. stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
 - b. ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di suo incaricato prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
 - c. adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
 - d. assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE IV ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

Art. 29

(Ambito e responsabilità)

1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di identificazione, gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.

Art. 30

(Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi)

1. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

- a. intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;
- b. enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 lettere b), c), e d), della direttiva;
- c. banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
- d. professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione, in relazione al rapporto per il quale è stata compiuta la mediazione, acquisendo dal mediatore le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

Art. 31

(Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica)

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lett. a), i soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è introdotto.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lett. d), i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è introdotto.

Art. 32

(Requisiti obbligatori per i soggetti terzi)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva, o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti:

- a. sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
- b. applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il capo V, sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.

Art. 33

(Esclusioni)

1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, lettere a), b), e c).

Art. 34

(Obblighi dei terzi)

1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 18, lettere a), b) e c).

2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è introdotto.

3. Il ricorso a terzi stranieri è consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi precedenti.

Art. 35

(Rapporti di esternalizzazione o di mandato con rappresentanza)

1. La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di mandato con rappresentanza nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o il mandatario sono considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti alla direttiva.

CAPO II

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Art. 36

(Obblighi di registrazione)

1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a. per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b. per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di almeno dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente capo, le seguenti informazioni:

a. con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b. con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti le operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme

dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.

6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

Art. 37

(Archivio unico informatico)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, e comma 2, lettera a), le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico informatico.

2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.

3. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.

6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.

8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere b), c) ed e), la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione.

Art. 38

(Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b))

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b) istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 2 sono rese disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, emana disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 39

(Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f))

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), possono utilizzare i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.
3. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, può essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell'articolo 38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, emana specifiche tecniche del presente articolo.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze può stabilire modalità di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno, ove competente.

Art. 40

(Dati aggregati)

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettera l), lettera n) e lettera o), e comma 2, lettera a) e lettera d) e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un approccio basato sul rischio e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.

CAPO III OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Art. 41

(Segnalazione di operazioni sospette)

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia:
 - a. per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con le altre autorità di vigilanza di settore;
 - b. per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
 - c. per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
4. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
5. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Art. 42

(Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2)

1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, comma 1 e comma 2, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.
2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2 trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1.

4. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante.

Art. 43

(Modalità di segnalazione da parte dei professionisti)

1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.

2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

2. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3.

Art. 44

(Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a))

1. Per le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), il responsabile dell'incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.

2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Art. 45

(Tutela della riservatezza)

1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti modalità:

- a. nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario o alla società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
 - b. nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;
 - c. nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b) e 14, le informazioni sono richieste al segnalante adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone fisiche che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
7. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

Art. 46

(Divieto di comunicazione)

1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.
2. Il divieto di cui al comma precedente non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e gli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgono due o più intermediari finanziari ovvero due o più soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli

previsti dal presente decreto. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente.

8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, è vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.

Art. 47

(Analisi della segnalazione)

1. La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:

a. effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità inquirenti ai sensi dell'articolo 9, comma 11, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;

b. effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

c. archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa;

d. fuori dei casi previsti dalla precedente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.

Art. 48

(Flusso di ritorno delle informazioni)

1. L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2.

2. Gli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attività di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

4. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'articolo 46, comma 1.

TITOLO III MISURE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Art. 49

(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, possono chiedere alla banca o a Poste italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2008.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) e dalla lettera d) alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Art. 50

(Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

Art. 51

(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente capo)

1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 52 (Organi di controllo)

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a. comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b. comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;

c. comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;

d. comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

Art. 53 (Controlli)

1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m) possono essere eseguiti, previa intese con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2 lettere e) e g), degli intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b) e d), e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attività ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.

4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l'effettuazione degli accertamenti.

Art. 54

(Formazione del personale)

1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

CAPO I

SANZIONI PENALI

Art. 55

(Sanzioni penali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel titolo II, capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

5. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è raddoppiata.

6. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), e comma 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4 o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 3.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

8. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza carte di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di pagamento o qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 56

(Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, comma 1, lettera m) e comma 3, lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.

4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.

5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.

Art. 57

(Violazioni del Titolo I, Capo II, e del Titolo II, Capi II e III)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera d), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della

gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 58

(Violazioni del Titolo III)

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, comma 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

Art. 59

(Responsabilità solidale degli enti)

1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

Art. 60

(Procedure)

1. LA UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del TUV. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 2, con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF per un periodo di dieci anni.
6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via telematica.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 (Regolamento CE 1781/2006)

1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7), del Regolamento CE 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo Regolamento.
2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 2, numero 5), del Regolamento CE 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo Regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento dei paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, previsti dalla Raccomandazione Speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille USD.
3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.

Art. 62

(Liquidazione dell'Ufficio italiano dei cambi)

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare. La successione avviene senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti del medesimo Ufficio italiano dei cambi. Il Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, nomina uno o più commissari liquidatori entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 63

(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'articolo 7, comma 6, è così modificato:
 - a. dopo le parole "l'esistenza dei rapporti" aggiungere le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";
 - b. dopo le parole "dati anagrafici dei titolari" aggiungere le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, comma 11, quarto periodo, le parole "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-sexies è inserito il seguente articolo:

"Art. 25-septies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni".
 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi precedenti, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
 4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 648-quater. (Confisca).

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.”
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole “al comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Art. 64

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:
 - a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, degli articoli 10 e 13, e dei relativi provvedimenti di attuazione;
 - b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
 - c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
 - e) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

Art. 65

(Allegato tecnico)

1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere m) e s), nonché della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a) e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente decreto.
2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, è modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.

Art. 66

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonché stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.
8. All'articolo 22 bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio".

Art. 67

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO TECNICO

Art. 1

(Articolo 1, comma 2, lettera m). Persone politicamente esposte)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli e i loro coniugi;

- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 - d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
 - b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta

Art. 2

(Articolo 1, comma 2, lettera s). Titolare effettivo)

- 1. Per titolare effettivo s'intende:
 - a. in caso di società:
 - 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
 - b. in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Art. 3

(Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione)

- 1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Art. 4

(Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:

a. autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;
- 2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- 3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
- 4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attività del cliente;

b. entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il cliente sia un'entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
- 2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- 3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tale entità o del suo titolare effettivo;
- 4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3 della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;
- 5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;

c. prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- 1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
- 2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
- 3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c) della direttiva 2005/60/CE;
- 4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
- 5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;
- 6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.

1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.
2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.
3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a) del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. È possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.
4. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4) sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.
6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia e delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c) non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 OTTOBRE 2005, CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE’ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 1° AGOSTO 2006, RECANTE MISURE DI ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LA DEFINIZIONE DI «PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE» E I CRITERI TECNICI PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E PER L’ESENZIONE NEL CASO DI UN’ATTIVITÀ FINANZIARIA ESERCITATA IN MODO OCCASIONALE O SU SCALA MOLTO LIMITATA”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il quadro normativo comunitario e la delega al Governo

L’articolo 22 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2005” ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine:

- di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea (cd. “sanzioni finanziarie internazionali”) per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

In attuazione della delega, il Governo ha predisposto due distinti provvedimenti:

- 1) uno schema di decreto legislativo recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005”, già esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007 (decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, pubblicato nella G.U n. 172 del 26 giugno 2007)). Tale provvedimento prevede idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare ad un’ autorità pubblica l’amministrazione di tali risorse economiche e stabilisce idonee sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento;
- 2) il presente schema di decreto legislativo che dà organica attuazione alla Direttiva 2005/60/CE.

La Direttiva 2005/60/CE ha posto in evidenza la grave minaccia all’integrità del sistema finanziario rappresentata dallo sfruttamento dello stesso per riciclare denaro o finanziare il terrorismo attraverso operazioni in grado di mascherare l’origine ovvero la destinazione illecita del denaro utilizzato. La Direttiva ribadisce la necessità di un’azione comunitaria degli Stati Membri, che sia finalizzata a garantire provvedimenti attuativi che contengano misure idonee, condivise e tali da salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e del mercato unico.

Principi e contenuti dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo tiene conto delle raccomandazioni internazionali del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo) e del FMI rivolte all'Italia all'esito della valutazione del sistema italiano condotta nel 2005 ed introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento in esame ha richiesto il coordinamento delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo presenti nel nostro ordinamento e suddivise in diversi atti normativi. In particolare, esso, nel rispetto dei principi e dei criteri della delega contenuta nella legge comunitaria 2005:

- estende in modo sistematico e completo le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;
- estende le disposizioni della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente normativa italiana antiriciclaggio nonché alle attività professionali e categorie di imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- mantiene le disposizioni più rigorose già previste dalla normativa italiana, quali la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore;
- prevede una graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione, contemplando ipotesi di obblighi semplificati e rafforzati e richiedendo di riconoscere le situazioni che comportano rischi maggiori;
- prevede disposizioni adeguate in funzione delle caratteristiche proprie dei singoli destinatari ed alle loro differenze in scala e dimensione;
- semplifica e razionalizza le procedure di identificazione del cliente;
- garantisce la riservatezza e la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di operazioni sospette;
- assicura, ai soggetti che effettuano la segnalazione, un riscontro sull'utilità della segnalazione effettuata e sul suo seguito;
- riordina la disciplina della vigilanza e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati;
- estende i doveri del collegio sindacale anche a tutti gli altri soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione;
- riordina il regime sanzionatorio.

Il testo proposto si compone di sessantacinque articoli suddivisi in cinque titoli e provvede a sistematizzare la trattazione della materia, attualmente disciplinata da numerosi provvedimenti normativi sia di rango primario sia di rango secondario stratificatisi nel corso del tempo.

La consultazione con le Amministrazioni ed Autorità pubbliche competenti e con il settore privato. Nella redazione dello schema del decreto legislativo si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni ed Autorità pubbliche competenti (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP, Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia, Carabinieri) e dalle varie categorie interessate e da queste ultime illustrate durante i numerosi incontri che si sono svolti presso l'Amministrazione. In particolare, è stata effettuata nel mese di febbraio 2007 una consultazione on-line sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro alla quale hanno risposto con contributi ed osservazioni ben trentuno associazioni private di categoria (Abi, Assilea, Consiglio nazionale commercialisti, Istituto nazionale tributaristi, Consiglio nazionale ragionieri e periti, Istituto revisori contabili, Assosim, Lapet, Assofiduciaria, Assirevi, AFIN, Assoholding, Consiglio nazionale notariato, Consiglio nazionale forense, Unirec, Ania, Assifact, Consulenti del lavoro, Confcommercio, Assoreti, Assogestioni, Assoconfidi, Cartalis, Fiaip, Federorafi, A.n.ti, Assofin, Fim.aa, Ancot).

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 – Definizione di riciclaggio e finalità del decreto

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 – Rapporti con il diritto comunitario

L'articolo 1 introduce le definizioni di “amministrazioni interessate”, “autorità di vigilanza di settore” al fine di individuare tutte le amministrazioni e autorità che hanno una funzione di vigilanza e controllo nei confronti delle diverse categorie dei soggetti destinatari degli obblighi. Sono amministrazioni interessate il Ministero della giustizia, il Ministero degli interni ed il Ministero dello sviluppo economico, competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o licenze ed alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività per alcuni destinatari della direttiva; sono autorità di vigilanza di settore la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap.

Le definizioni di prestatore di servizi relativi a società e trust, e di banca di comodo sono ripresi direttamente da quelle stabilite dalla Direttiva (articolo 3, punto 6.7.8 e 10), mentre si rinvia all'allegato tecnico per la definizione di titolare effettivo e di persona politicamente esposta.

Le definizioni di cliente, di insediamento fisico e di operazione sono specificate in maniera più dettagliata rispetto al significato che hanno nel linguaggio comune.

L'articolo 2 chiarisce che l'obiettivo del provvedimento è la protezione dell'integrità dei sistemi finanziario ed economico e, per via traslata la protezione della stabilità degli stessi. Le norme introdotte sono quindi dirette a tutelare i sistemi economico e finanziario con misure di prevenzione per impedirne l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e con canoni di comportamento per i soggetti destinatari degli obblighi.

L'articolo 3 mette in rilievo l'importanza della collaborazione attiva dei soggetti destinatari degli obblighi, soprattutto nell'individuare e segnalare alle autorità competenti i possibili casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che dovessero rilevare nel corso della loro ordinaria attività professionale. Prevede inoltre una differente modulazione degli obblighi imposti in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in relazione alle peculiarità dei soggetti obbligati e dell'attività da questi svolta.

L'articolo 4 stabilisce che i provvedimenti che il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare devono tener conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Capo II - Autorità

Articolo 5 – Ministero dell'economia e delle finanze

Articolo 6 – Unità di informazione finanziaria

Articolo 7 – Autorità di vigilanza di settore

Articolo 8 – Amministrazioni interessate, ordini professionali e forze di polizia

Articolo 9 – Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e forze di polizia

Rispetto alla normativa vigente, il decreto legislativo dà un'importanza particolare proprio alla collaborazione tra le diverse autorità anche attraverso l'azione del Comitato di sicurezza finanziaria, in cui siedono tutte le autorità con responsabilità nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali disposizioni non solo rappresentano un puntuale recepimento della direttiva comunitaria, ma accolgono altresì le indicazioni del Fondo monetario internazionale che ha sottolineato la necessità di un sistema di vigilanza basato sull'efficienza di coordinamento e collaborazione allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per assicurare un controllo omogeneo di tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio.

Innovativa rispetto alla vigente normativa è anche la puntuale individuazione dei compiti delle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP), nonché il ruolo degli ordini professionali nei riguardi dei loro iscritti.

Il Capo II definisce in maniera sistematica le competenze delle diverse autorità con responsabilità nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 5 definisce le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, ripartendole tra quelle proprie del Ministro (coordinamento e alta vigilanza, relazione al Parlamento), del Comitato di sicurezza finanziario (valutazione dell'attività di prevenzione, pareri, consulenza al Ministro) e dell'Amministrazione (rapporti con gli organismi internazionali, sanzioni amministrative).

L'articolo 6 definisce le competenze dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) (analisi delle operazioni sospette e dei flussi finanziari). I compiti di UIF sono svolti dall'Ufficio italiano dei cambi.

L'articolo 7 definisce le competenze delle autorità di vigilanza di settore. Le autorità di vigilanza, d'intesa tra loro, emanano le disposizioni atte a disciplinare le modalità di adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, nonché l'organizzazione e le procedure interne da parte degli intermediari.

L'articolo 8 definisce i compiti del Ministero della giustizia e degli ordini professionali nei confronti dei professionisti iscritti agli albi. Definisce inoltre il ruolo delle forze di polizia, soffermandosi in particolare sulle competenze della Guardia di finanza e della DIA per gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF e per i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto. Sono comunque fatte salve le competenze proprie di ciascuna forza di polizia non disciplinate dal presente provvedimento.

L'articolo 9 stabilisce opportune modalità per lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le Autorità e le forze di polizia. Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si evidenzia che lo scambio dei dati e delle informazioni di polizia attiene alle sole attività connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette.

Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi

Articolo 10 – Destinatari

Articolo 11 - Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria

Articolo 12 – Professionisti

Articolo 13 – Revisori contabili

Articolo 14 – Altri soggetti

Il Capo III definisce l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, indicando i destinatari del provvedimento, persone giuridiche e persone fisiche, la cui attività è potenzialmente a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Si tratta per la maggior parte di categorie che sono già assoggettate agli obblighi antiriciclaggio ai sensi della normativa vigente.

Coerentemente con i criteri direttivi della legge delega (legge comunitaria 2005, articolo 22 comma 1 lettera h), le disposizioni tengono conto delle peculiarità delle varie professioni e delle differenze degli enti e delle persone soggette alla direttiva. Si è quindi provveduto a raggruppare in singoli articoli categorie di soggetti omogenei per attività svolta e, conseguentemente, per i rispettivi obblighi.

La suddivisione delle diverse categorie di destinatari in articoli distinti rende di più facile comprensione e applicazione le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione e di segnalazione e consente una più semplice individuazione delle rispettive autorità di vigilanza e controllo.

L'articolo 10 individua, nel comma 2, una serie di soggetti e di attività per i quali vi sono gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta ma non quelli di identificazione e registrazione. Oltre agli uffici della Pubblica amministrazione, rientrano in tale raggruppamento le attività che

comportano il commercio di beni di ingente valore (ad esempio gli orafi). Gli obblighi posti a carico di tali soggetti sono in linea con quelli previsti negli altri paesi europei. Si tratta di categorie le cui peculiarità operative hanno richiesto norme ispirate a principi di semplificazione e snellezza procedurale e tali da non porre le attività stesse in condizioni operative di svantaggio rispetto alle analoghe categorie di altri paesi europei.

L'articolo 11 raggruppa l'intera categoria degli intermediari finanziari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria. Si tratta di soggetti sottoposti alle norme antiriciclaggio fin dal 1991. L'articolo 12 riguarda i professionisti e riproduce la norma attualmente in vigore, con la sola aggiunta della categoria dei prestatori di servizi relativi a società o trust (a sua volta puntualmente definita nel comma 2 dell'articolo 1).

Il successivo articolo 13 tratta separatamente dei revisori contabili poiché alcuni revisori (in genere persone fisiche) sono vigilati dal Ministero della giustizia, mentre altri (in genere società) sono vigilati dalla CONSOB.

A tali gruppi di destinatari sono attribuiti obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione escludendo questi ultimi nell'ipotesi in cui l'attività professionale sia legata alla difesa o alla rappresentanza in giudizio del cliente, ovvero si espliciti nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente.

L'articolo 14 è una miscellanea che raccoglie gli operatori che svolgono le attività elencate nell'articolo stesso.

TITOLO II – DEGLI OBBLIGHI

Capo I - Obblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione 1 (Disposizioni di carattere generale)

Articolo 15 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria

Articolo 16 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti legali e dei revisori contabili

Articolo 17 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti

Articolo 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Articolo 19 – Modalità di adempimento degli obblighi

Articolo 20 – Approccio basato sul rischio

Articolo 21 – Obblighi del cliente

Articolo 22 – Modalità

Articolo 23 – Obbligo di astensione

Articolo 24 – Case da gioco

Gli articoli 15, 16 e 17, riprendendo l'articolo 7 della Direttiva esplicitano i casi in cui debbono essere applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte rispettivamente degli intermediari finanziari (elencati nell'art. 11), dei professionisti (citati nell'art. 12), dei revisori contabili (art. 13) e degli altri soggetti obbligati (individuati nell'art. 14). In linea generale, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano nell'ipotesi di: a) instaurazione di nuovo rapporto continuativo o di conferimento di incarico professionale; b) esecuzione di operazioni o prestazioni professionali occasionali, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; c) sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie; d) dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi precedentemente ottenuti.

L'articolo 18, sulla base dell'articolo 8.1 della Direttiva, precisa in quali attività si concretizzano gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'articolo 19 definisce in dettaglio le misure applicative dell'obbligo di cui all'articolo 18, relativo a identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, con indicazioni

specifiche per quanto attiene: a) alle società, persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, nei confronti dei quali si richiede l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprenderne la struttura di proprietà e di controllo e si prevede, al precipuo fine di identificare l'identità del titolare effettivo, l'utilizzabilità di informazioni contenute in registri aperti al pubblico; b) specifica come attuare il controllo costante sulle transazioni, effettuate nel corso del rapporto d'affari attraverso una valutazione di compatibilità di tali transazioni con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio.

L'articolo 20, sulla base dell'articolo 8.2 della Direttiva e dell'articolo 22, par. 1 lett. g), della legge Comunitaria 2005, introduce il concetto di approccio basato sul rischio, cioè l'obbligo di graduare l'attività di verifica della clientela, calibrandola in base al rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi. L'articolo elenca inoltre una serie di criteri generali, distinti a seconda che si riferiscano al cliente (profilo soggettivo) o all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale (profilo oggettivo), per una corretta valutazione del rischio e rinvia alle istruzioni più specifiche dettate dalle autorità di vigilanza di settore.

L'articolo 21 introduce l'obbligo e la relativa responsabilità, per il cliente, di fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui siano a conoscenza per permettere ai soggetti obbligati di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

L'articolo 22 precisa che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti nonché alla clientela esistente, con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente.

L'articolo 23, riprendendo l'articolo 9.5 della Direttiva, stabilisce che nei casi in cui gli enti o le persone soggette al presente decreto non siano in grado di espletare le attività di adeguata verifica della clientela, devono astenersi dal porre in essere o dal continuare la prestazione o il rapporto continuativo. Prevede inoltre (articolo 24, comma 1 della Direttiva) che gli enti e le persone soggette al presente decreto si astengano dall'eseguire operazioni per le quali abbiano il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, e valutino se inviare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

L'obbligo di astensione non è tuttavia assoluto. Infatti (articolo 24, comma 2 della Direttiva) nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata o possa ostacolare le indagini, i soggetti obbligati informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Infine, il comma 4 prevede una deroga all'obbligo di astensione per notai, liberi professionisti, revisori contabili, contabili esterni e consulenti tributari. Costoro non sono, infatti, obbligati ad astenersi dal rapporto d'affari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario.

L'articolo 24 (articolo 10 della Direttiva) illustra gli obblighi per gli operatori che svolgono attività di gestione delle case da gioco.

Rispetto alla normativa in vigore, il presente decreto si allinea al testo della direttiva, semplificando gli obblighi di identificazione e di registrazione delle operazioni per le case da gioco pubbliche. In particolare, una volta identificato il cliente all'ingresso del casinò, non vi è più l'obbligo di identificazione per ogni successiva operazione di cambio fiches. È confermato l'obbligo di dotarsi di un archivio tenuto con modalità informatiche.

È invece introdotta una normativa più severa per i giochi on-line, con l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento attraverso i quali si possa risalire al cliente.

Sezione 2 (Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)

Articolo 25 – Obblighi semplificati

Articolo 26 – Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

Articolo 27 – Esclusioni

L'articolo 25, coerentemente con l'articolo 11 della Direttiva e l'articolo 22, comma 1, lettera l) punto 3) della legge Comunitaria 2005, prevede i casi in cui i soggetti obbligati non sono tenuti ad applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela a determinate categorie di clienti, (intermediari finanziari soggetti alla Direttiva o intermediari finanziari di Stati extracomunitari che impongano il rispetto di obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario) e a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica).

L'articolo 26, in coerenza con il disposto della Direttiva 2006/70/CE della Commissione, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, precisa i criteri tecnici in base ai quali il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione in tutto o in parte degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. I criteri tecnici sono inseriti nell'allegato tecnico al decreto.

L'articolo 27, riprendendo in toto il contenuto dell'articolo 12 della Direttiva, stabilisce che quando la Commissione Europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4 della Direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva.

Sezione 3 (Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)

Articolo 28 – Obblighi rafforzati

L'articolo 28, coerentemente con l'articolo 13 della Direttiva e dell'articolo 22, comma 1, lettera l), punto 4) della legge Comunitaria 2005, stabilisce che enti e persone soggetti alla Direttiva sono obbligati ad applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in generale in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e poi nei casi specifici riportati in dettaglio nell'articolo medesimo (cliente non fisicamente presente, conti di corrispondenza, persone politicamente esposte).

Il comma 6, inoltre, vieta agli intermediari finanziari l'apertura e il mantenimento di conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

Il comma 7, infine, prevede che enti e persone soggetti al decreto prestino particolare attenzione a prodotti e transazioni atti a favorire l'anonimato adottando le misure ritenute necessarie per impedirne l'utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sezione 4 (Esecuzione da parte di terzi)

Articolo 29 – Ambito e responsabilità

Articolo 30 – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

Articolo 31 - Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

Articolo 32 – Requisiti obbligatori per i soggetti terzi

Articolo 33 – Esclusioni

Articolo 34 – Obblighi dei terzi

Articolo 35 – Rapporti di esternalizzazione o di mandato con rappresentanza

Al fine di evitare la duplicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, gli articoli della Sezione 4 consentono ai soggetti obbligati di fare affidamento sulla identificazione e

verifica già effettuata da soggetti terzi qualificati. Gli articoli di questa sezione riprendono i contenuti degli articoli 14-19 contenuti nel Capo II, Sezione 4 della Direttiva, e l'articolo 22, comma 1, lettera m) della legge Comunitaria 2005.

L'articolo 29 stabilisce il principio generale in base al quale gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi rimangono responsabili finali dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'articolo 30 elenca nel dettaglio le modalità per l'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela riprendendo, sul punto le disposizioni attualmente vigenti di cui ai Regolamenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 141, 142 e 143 del 2006 in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni rispettivamente, per i professionisti, gli intermediari finanziari e gli operatori non finanziari.

L'articolo 31 disciplina i casi in cui l'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica è riconosciuto a livello comunitario.

L'articolo 32 stabilisce che, per poter essere considerati terzi, è necessario che tali soggetti:

- a) siano tenuti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
- b) applichino misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelle previste dalla Direttiva, siano soggetti a sorveglianza tesa a garantire il rispetto della Direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli introdotti dal decreto.

L'articolo 33 prevede una esclusione rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti, nel caso in cui la Commissione Europea adotti una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4 della Direttiva, cioè nei confronti di un paese terzo che non soddisfi alcuni degli obblighi previsti nella Direttiva medesima. In questa situazione gli enti e persone soggetti al presente decreto non possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'articolo 34 elenca gli obblighi dei terzi, relativamente alle informazioni e ai documenti che sono tenuti a fornire in materia di adeguata verifica della clientela da loro effettuata. In particolare, si prevede che i terzi mettano immediatamente a disposizione dell'ente o della persona per conto del quale il cliente viene identificato le informazioni identificative possedute rilasciandone copia senza ritardo, ove richiesti.

L'articolo 35 chiarisce che prevede che i rapporti di esternalizzazione o di mandato con rappresentanza non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Capo II - Obblighi di registrazione

Articolo 36 - Obblighi di registrazione

Articolo 37 - Archivio unico informatico

Articolo 38 - Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)

Articolo 39 - Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f)

Articolo 40 - Dati aggregati

Il Capo II del Titolo II contiene le disposizioni riguardanti gli obblighi di registrazione e le modalità di conservazione dei dati acquisiti (articolo 30 della Direttiva).

L'articolo 36 dispone che i destinatari del decreto hanno l'obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, e in particolare:

- a. con riferimento ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali, la data di instaurazione, i dati identificativi del titolare unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto;

b. con riferimento alle operazioni la data, la causale, l'importo e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione in proprio o per conto terzi, e i dati identificativi del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita.

Fanno eccezione i soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 10, e i soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 11, i quali adempiono all'obbligo di registrazione comunicando all'intermediario di riferimento i dati acquisiti riguardo alle informazioni di seguito specificate.

Si è proceduto a specificare esattamente i dati oggetto della registrazione ed a confermare la conservazione degli stessi per un periodo di 10 anni, unitamente alla documentazione acquisita al fine di consentirne l'utilizzo per indagini e/o analisi della UIF o di altre Autorità competenti. Si è mantenuto l'attuale termine di 10 anni al fine di rendere utilizzabili i dati stessi anche per lo svolgimento di indagini penali per i reati di riciclaggio o di finanziamento.

È individuato il termine entro il quale si deve procedere alla registrazione e precisato il momento dal quale tale termine decorre per le diverse categorie di soggetti obbligati: ciò in considerazione delle differenti modalità operative che caratterizzano la platea dei destinatari.

L'articolo 37 tratta dell'archivio unico informatico. E' stata limitata ai soli intermediari finanziari rilevanti l'istituzione obbligatoria dell'archivio unico informatico (previsto dalla normativa e realizzato secondo apposite specifiche tecniche).

Con gli articoli 38 e 39 si è voluto offrire un segnale positivo a tutti i soggetti che mediamente dispongono di strutture organizzative limitate e di risorse economiche contenute, evitando di costringerli ad affrontare ulteriori costi e prevedendo, quindi, una semplificazione per alcune categorie di soggetti.

In particolare agli altri soggetti obbligati alla registrazione è consentito di acquisire, registrare e conservare le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli oneri antiriciclaggio in registri della clientela (cartacei) e nel fascicolo relativo a ciascun cliente ovvero in archivi informatici diversi dall'Archivio Unico Informatico a condizione che sia comunque assicurata la storicità dei dati e delle informazioni.

Gli articoli 38 e 39, pertanto, consentono a professionisti, revisori contabili ed agli altri soggetti indicati dall'articolo 14 (ad eccezione dei soggetti che svolgono l'attività di cui alla lettera e) dell'articolo 14) di adempiere all'obbligo di registrazione attraverso modalità adeguate alla propria operatività.

L'articolo 40 stabilisce l'obbligo di inoltrare alla UIF i dati aggregati, che serviranno a studiare le realtà territoriali al fine di far emergere elementi utili alla individuazione di fenomeni che possono essere indice di attività di riciclaggio. Tale obbligo è collegato all'istituzione dell'archivio unico informatico e, pertanto, è limitato ai soli intermediari finanziari.

Capo III (Obblighi di segnalazione)

Articolo 41 - Segnalazione di operazioni sospette

Articolo 42 - Modalità di segnalazione degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10 comma 2

Articolo 43 - Modalità di segnalazione dei professionisti

Articolo 44 - Modalità di segnalazione delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)

Articolo 45 - Tutela della riservatezza

Articolo 46 - Divieto di comunicazione

Articolo 47 - Analisi della segnalazione

Articolo 48 - Flusso di ritorno delle informazioni

Relativamente all'obbligo di segnalare le operazioni sospette alla UIF, gli articoli da 41 a 48 del provvedimento confermano la vigente procedura di segnalazione, precisandone più dettagliatamente le modalità.

L'articolo 41 prevede espressamente l'obbligo di segnalazione di un'operazione quando questa sia correlata anche a fenomeni di finanziamento del terrorismo (articolo 20 della Direttiva). L'articolo

ribadisce inoltre l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione ritenuta sospetta, precisando tuttavia che l'operazione può essere compiuta se l'astensione è impossibile o può danneggiare le indagini. L'articolo individua, inoltre, i soggetti competenti a formulare gli indicatori di anomalia per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. Infine conferma che le segnalazioni di operazione sospetta non costituiscono violazione del segreto di ufficio e, se fatte in buona fede, non comportano responsabilità penali o civili per il segnalante.

L'importanza e la riconosciuta utilità dell'impianto di segnalazione ai fini preventivi di contrasto al riciclaggio, ha indotto a specificare le modalità della segnalazione, prevedendo procedure diversificate a seconda del soggetto obbligato, ed a rivedere il complesso delle norme tenendo in considerazione i criteri direttivi della legge delega.

Per gli intermediari finanziari (articolo 42) il criterio generale è quello di far transitare la segnalazione attraverso il rappresentante legale o un suo delegato. Sarà costui che dovrà vagliare le rilevanza della segnalazione e inviarla alla UIF, priva del nominativo del segnalante. La stessa modalità è prevista per le società di revisione (articolo 44). Un criterio simile è previsto per i promotori finanziari, gli intermediari assicurativi, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria i quali trasmettono la segnalazione al legale rappresentante dell'intermediario di riferimento (o a un suo delegato).

Per i professionisti (articolo 43), in alternativa alla diretta trasmissione alla UIF, è prevista la possibilità di una trasmissione attraverso gli ordini professionali, come previsto dalla direttiva. Gli ordini trasmettono la segnalazione alla UIF, senza l'indicazione del soggetto segnalante. Gli ordini professionali abilitati a svolgere tale funzione saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

Particolare attenzione è dedicata alla tutela della riservatezza (articolo 45). Il meccanismo "a due stadi" di segnalazione delle operazioni sospette permette in realtà di mantenere riservato il nome del segnalante. La UIF e le autorità investigative potranno ottenere maggiori informazioni sull'operazione sospetta attraverso l'intermediario finanziario o l'ordine professionale. Resta inteso che l'identità della persona fisica segnalante potrà essere resa nota solamente con un provvedimento motivato del magistrato.

È inoltre fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta (articolo 46).

L'articolo 47 tratta dell'analisi delle segnalazioni da parte della UIF, senza modifiche sostanziali rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 48, riprendendo il considerando 38 della Direttiva, ribadisce l'obbligo di fornire un riscontro informativo sulle utilità delle singole segnalazioni di operazioni sospette e sul seguito loro dato anche tramite la redazione e l'aggiornamento di statistiche, prevedendo espressamente la comunicazione circa l'eventuale inoltro della segnalazione agli organi investigativi ovvero l'archiviazione della stessa.

L'impianto individuato dal legislatore già nei precedenti provvedimenti legislativi è stato perfezionato al fine di garantire la tutela del segnalante sia all'interno dell'impresa/ente sia quando la segnalazione è trasmessa all'UIF. Per conseguire tale obiettivo, prioritario per la Direttiva (art. 27), si è stabilito, tra l'altro, l'obbligo dell'utilizzo di sistemi telematici per la trasmissione della segnalazione, per la richiesta di informazioni e approfondimenti tra UIF, Guardia di Finanza, DIA, Autorità di vigilanza e ordini professionali.

TITOLO III – MISURE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Capo I - Misure per l'assolvimento degli obblighi

Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Articolo 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia

Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui al presente Capo
L'articolo 5 della Direttiva prevede che gli Stati membri possano adottare o conservare disposizioni nazionali più rigorose di quelle comunitarie.

La normativa nazionale vigente da tempo prevede misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. Si tratta delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, 2 e 2 bis della Legge antiriciclaggio n. 197/91. Sulla base dell'esperienza maturata negli anni, e del fatto che l'utilizzo del denaro contante continua a rappresentare, in Italia, una quota elevata dei mezzi di pagamento, si ritiene opportuno abbassare il limite previsto dal citato articolo 1 a 5.000 euro (articolo 49 comma 1). Il limite si applica anche in caso di operazioni frazionate.

Il limite non si applica quando una delle parti è una banca o Poste Italiane S.p.A. (comma 15). Banche e Poste Italiane S.p.A. rilasceranno carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni in forma libera. Per scoraggiare il ricorso ad assegni liberi, è prevista una imposta di 1,5 euro per assegno libero rilasciato. In questi anni l'assegno è sempre meno utilizzato come forma di pagamento, sostituito progressivamente da strumenti più sicuri, quali le carte di credito. Tuttavia si sono verificati numerosi casi di circolazione impropria di assegni al portatore, spesso affiancati a forma di truffe e frodi. Le previste restrizioni all'uso di assegni liberi sono quindi poste innanzitutto a tutela del risparmiatore e, più in generale, a protezione dell'integrità del sistema finanziario.

Alla stessa logica risponde l'innovazione che riguarda il trasferimento dei libretti di deposito al portatore (articolo 49 commi da 4 a 11). La norma prevede, infatti, la comunicazione, da parte del cedente, alla banca o a Poste italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario e della data del trasferimento. Tale soluzione, pur senza modificare la natura del documento in questione, consente un monitoraggio dei trasferimenti tra soggetti diversi ai fini della prevenzione del riciclaggio.

Infine i commi 18 e 19 limitano i trasferimenti in contanti attraverso i c.d. money transfer a un massimo di 2.000 euro, elevati a 5.000 se è prodotta la documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione. È noto che lo strumento dei trasferimenti di denaro attraverso i money transfer è ampiamente utilizzato dalle comunità straniere residenti in Italia per inviare denaro nel paese di origine. Si tratta nella gran parte dei casi di piccole somme di denaro di origine lecita, in contanti. La media dei trasferimenti risulta essere tra i 300 e i 400 euro a operazione. Vi sono inoltre una piccola parte di operazioni di importo più elevato, destinate ad esempio alla costruzione o acquisto di una casa nel paese d'origine o a necessità improvvise della famiglia. Queste ultime sono possibili portando documentazione giustificativa dell'origine del denaro. La nuova regolamentazione, più severa dell'attuale, è tesa ad evitare che il servizio dei money transfer sia utilizzato per operazioni illecite, quali il trasferimento di proventi di frodi fiscali, il pagamento di merci di contrabbando, il finanziamento di gruppi terroristi.

Gli articoli 50 e 51 ripropongono le misure vigenti che, rispettivamente, vietano conti anonimi o con intestazione fittizia e obbligano a segnalare le infrazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo IV - VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 52 - Organi di controllo

Articolo 53 – Controlli

Articolo 54 – Formazione del personale

L'articolo 52 dà attuazione al principio di delega che chiede di estendere i doveri del Collegio sindacale, già prevista dalla normativa vigente, a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile e/o di gestione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

L'articolo 53 dà attuazione al principio di delega che chiede di riordinare, accogliendo le indicazioni del Fondo monetario internazionale, la disciplina di controllo dei destinatari medesimi, ferme restando le competenze esistenti delle diverse Autorità.

L'articolo 54 disciplina l'obbligo di formazione del personale, anche attraverso la collaborazione della UIF, della Guardia di finanza e della DIA, al fine di garantire indicazioni aggiornate ai destinatari degli obblighi in ordine alle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Titolo V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I - Sanzioni penali

Articolo 55 – Sanzioni penali

L'articolo 55 effettua una ricognizione delle sanzioni penali vigenti. Come richiesto dalla legge di delega è abolita la sanzione penale per la omessa istituzione dell'archivio unico informatico, sostituendola con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Capo II - Sanzioni amministrative

Articolo 56 – Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

Articolo 57 – Violazioni del Titolo I, Capo II, e del Titolo II, Capi II e III

Articolo 58 - Violazioni del Titolo III

Articolo 59 – Responsabilità solidale degli enti

Articolo 60 – Procedure

L'articolo 56 introduce una sanzione amministrativa per la mancata adozione delle procedure amministrative e di controllo interno, nonché per mancati programmi di formazione del personale. La sanzione è amministrata dalla autorità di vigilanza di settore.

Gli articoli 57 e 58 riprendono le sanzioni amministrative in attualmente vigore, con la novità della sanzione per la mancata istituzione dell'AUI, di cui si è detto sopra.

L'articolo 59 stabilisce che, per le violazioni di carattere amministrativo, la responsabilità solidale degli enti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche nel caso in cui l'autore materiale della violazione non è perseguibile.

L'articolo 60 individua le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Capo III - Disposizioni finali

Articolo 61 – Regolamento CE 1781/2006

Articolo 62 – Liquidazione dell'Ufficio italiano dei cambi

Articolo 63 – Modifiche a disposizioni normative vigenti

Articolo 64 – Norme abrogate

Articolo 65 - Allegato tecnico

Articolo 66 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 67 – Copertura finanziaria

L'articolo 61 stabilisce alcune norme per assicurare il coordinamento con la normativa comunitaria sul trasferimento internazionale di fondi.

L'articolo 62 dispone la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi, dispone circa la relativa liquidazione, ne attribuisce le funzioni in materia di usura e di intermediari alla Banca d'Italia, reca norme di coordinamento e transitorie, nonché di salvaguardia per il personale.

Gli articoli 63, 64 e 66 contengono, rispettivamente, necessarie norme di coordinamento con la normativa in vigore, conseguenziali abrogazioni espresse, disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 65 rinvia all'allegato tecnico per quanto concerne l'individuazione delle persone politicamente esposte, i titolari effettivi dei rapporti, i documenti validi per l'identificazione, i criteri tecnici e le procedure di adeguata verifica della clientela. Si tratta di una serie di disposizioni di contenuto tecnico, necessarie per la corretta applicazione delle norme del presente decreto, le quali sono inserite in allegato. In futuro potranno essere modificate con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze. Tali prescrizioni tecniche sono in gran parte mutate dalla direttiva 2006/70/CE della Commissione (normativa di secondo livello) di esecuzione della direttiva 2005/60/CE.